

	Comune di Montecorice Provincia di Salerno
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano Patrimonio Mondiale dell'Umanità Bandiera Blu 2007-2023	

DUVRI **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA** **INTERFERENZE**

(art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro")

Individuazione dei rischi e delle misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze sui luoghi di lavoro nell'ambito dell'appalto di servizi di/prestazioni di:

SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI COMPLEMENTARI DI IGIENE URBANA E SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, TRASPORTO RIFIUTI, PULIZIA UFFICI E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SERVIZI COMPLEMENTARI

L'appalto ha durata di anni cinque prorogabile di un ulteriore anno con decorrenza dal

Art. 1 – PREMESSE

Il presente documento di valutazione contiene le principali prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b) D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3 *“il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”*.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- Cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del servizio.

Art. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2.1 – D.Lgs 09/04/2008 n° 81, Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
 - a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera

dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.
Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo **21 marzo 2023, n. 36**, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Art. 2.2 – D. Lgs 09/04/2008 n°81 Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi.

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
 - a. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - b. l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
 - c. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - d. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
 - e. l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
 - f. l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

Art. 2.3 – D. Lgs 09/04/2008 n. 81 Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
 - a. aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
 - b. aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
 - c. aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto.

Art. 3 – IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui lavori nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

Datore di lavoro Committente

dati relativi: COMUNE DI MONTECORICE Via Duca degli Abruzzi, 15 - 84060 MONTECORICE (SA).

Indicazione del ruolo	Nominativo	Recapito telefonico e indirizzo sede
Datore di Lavoro Comune di Montecorice		
Responsabile del S.P.P.		
Medico Competente		

Azienda appaltatrice dati relativi:

Ragione sociale: Indirizzo:

Indicazione del ruolo	Nominativo	Recapito telefonico e indirizzo sede
Datore di lavoro		
Responsabile del S.P.P.		
Medico Competente		
Rappresentante designato dall'appaltatore per il servizio presso il Comune		

Art. 4 – FINALITÀ

Il presente documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto in ottemperanza al dettato del D.Lgs. n. 81/2008.

Compito del presente documento è elencare quali siano i rischi interferenti nello svolgimento del servizio e quindi fornire sia indicazioni di tipo operativo che gestionale su come superare le stesse interferenze, in tal modo prevenendo la principale causa di incidenti sui luoghi di lavoro.

Con il presente documento vengono fornite alla ditta appaltatrice già in fase di appalto dettagliate informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata a operare nell'espletamento del servizio e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

Art. 5 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

I lavori affidati in appalto consistono nell'espletamento dei seguenti servizi:

- a) raccolta e trasporto rifiuti urbani nella definizione di cui all'art. 184 c.2 da lett. a) ad f) del d.Lgs n° 152/2006 e s.m.i. ed in particolare nonchè il servizio di pulizia e di igienizzazione di aree urbane, rurali e servizi connessi e pulizia degli immobili nonchè manutenzione verde pubblico;

1. raccolta in modo differenziato della frazione secca non recuperabile, della frazione umida della carta e del cartone, della plastica, del vetro e dei metalli (lattine e banda stagnata), prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche;
2. raccolta in modo differenziato di rifiuti pericolosi quali pile esaurite, medicinali scaduti, contenitori etichettati T e/o F, accumulatori al piombo, neon, oli esausti, rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche;
3. raccolta dei rifiuti ingombranti e dei RAEE;
4. eventuale gestione del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani (ecocentro);
5. trasporto dei rifiuti differenziati indicati ai precedenti punti presso centri autorizzati di riciclo e/o smaltimento finale e/o di stoccaggio/deposito preliminare, compreso ogni onere/ricavo di smaltimento finale e/o trattamento e/o recupero;
6. servizio di pulizia del territorio urbano e aree a verdi nonché delle strutture comunali;

b) servizi accessori e complementari;

c) campagna di formazione e sensibilizzazione.

Sono esclusi da tale gestione i rifiuti speciali non assimilati e i rifiuti speciali pericolosi di cui al pt. 3 dell'art 184 del d.Lgs n° 152/2006 e s.m.i. provenienti da attività produttive e commerciali ovvero originati dal circuito di produzione non domestica, i quali debbono essere smaltiti a totale carico del produttore/detentore, esclusi quelli prodotti dalla attività interne di manutenzione dei beni di proprietà dell'Amministrazione comunale.

I servizi dovranno essere espletati in tutto il territorio comunale compresi i nuclei decentrati, le case sparse, per le aree private la ditta garantisce il servizio con idonea polizza a copertura dei lavoratori nonché con richiesta scritta del privato che oltre ad essere munita di polizza per il servizio richiesto in area privata garantisce l'Ente da eventuali responsabilità relativi che sono tutte in capo allo stesso privato.

I servizi oggetto di questo appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e non potranno essere sospesi o abbandonati salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore".

Art. 6 – ADEMPIMENTI PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il committente procederà a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.

La ditta appaltatrice dovrà:

- fornire il documento unico di valutazione dei rischi definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sui servizi che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara, se diverse da quanto qui indicate, da allegare al contratto;
- produrre il proprio Documento Unico di Valutazione dei rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI definitivo, di cui al comma precedente;
- redigere il "Il verbale di sopralluogo sul territorio comunale " eseguito in forma individuale .

Art. 7 – VALUTAZIONE INTERFERENZE

Per la definizione di interferenza che la norma (D.lgs. 81/2008) non prevede, ci si può rifare alla determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che la definisce come un *"contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.*

Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice che ha comunque esaminato all'interno del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).

Si ritiene pertanto di non esaminare nel presente documento i contatti tra l'impresa appaltatrice e la generica utenza (cittadini e autoveicoli) normalmente presente sul territorio comunale, dove l'appaltatrice andrà a svolgere il servizio, le cui caratteristiche non presentano particolarità specifiche, in quanto trattasi di rischi propri valutabili nel DVR.

Nell'ambito del presente appalto si considerano le seguenti interferenze:

1. Accesso alle aree pertinenziali di alcune proprietà comunali per il ritiro delle vari frazioni di rifiuto.

Si elencano le proprietà comunali all'interno delle cui pertinenze si potrà accedere per l'esecuzione del servizio e dove sono presenti altri lavoratori:

- sede municipale e sedi staccate;
- scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
- impianti sportivi;
- attività di manutenzione propria del Comune di Montecorice;
- giardini e verde pubblico attrezzato;
- isola ecologica;

2. Accesso alle aree pertinenziali di alcune proprietà comunali per la gestione dell'ecosportello.

Si elencano le proprietà comunali all'interno delle cui pertinenze si potrà accedere per l'esecuzione del servizio e dove sono presenti altri lavoratori:

- sede municipale e sedi circoscrizioni distaccate.

Art. 8 – ATTIVITA' A RISCHIO

Relativamente al punto 1 si tratta dell'interferenza generata dal dover accedere alle aree pertinenziali del Committente per svuotare i contenitori, raccogliere i rifiuti o svolgere altre attività di pulizia, contemporaneamente alla presenza di personale comunale nella zona adibita alla raccolta dei rifiuti.

Relativamente al punto 2 si tratta dell'interferenza generata dal dover accedere alle aree pertinenziali del Committente per gestire l'ecosportello di informazione all'utenza, contemporaneamente alla presenza di personale comunale nella zona adibita al contatto con il pubblico.

Art. 9 – VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL MINIMO

Per l'interferenza 1 i rischi individuati consistono nella possibilità di urto tra autoveicoli dei due soggetti o di schiacciamento di persone eventualmente transitanti a piedi.

Misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi:

- a) riunione periodica di coordinamento tra azienda e Comune e consegna dei documenti inerenti la sicurezza; sopralluoghi periodici al sito da parte del responsabile della sicurezza aziendale;
- b) formazione periodica degli operatori;
- c) eventuali interventi finalizzati e richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.

In particolare per le scuole dell'infanzia, primarie e medie inferiori e/o altre strutture di proprietà comunale le operazioni, ove possibile, andranno svolte prevalentemente al di fuori dell'orario lavorativo del personale scolastico o del Comune o di altra ditta incaricata che effettua servizi per le medesime strutture. In caso in cui si renda necessario accedere durante l'attività delle strutture la ditta dovrà avvisare un referente del personale scolastico e/o del Comune mediante segnalatore acustico e/o installazione di cartellonistica, assicurandosi che sia stato recepito l'avviso per effettuare le operazioni in sicurezza.

Per l'interferenza 2 i rischi individuati consistono nella possibilità di disturbo e urto accidentale tra le persone che operano nelle sedi comunali.

Misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi:

- a) riunione periodica di coordinamento tra azienda e Comune e consegna dei documenti inerenti la sicurezza; sopralluoghi periodici al sito da parte del responsabile della sicurezza aziendale;
- b) formazione periodica degli operatori;
- c) eventuali interventi finalizzati e richiesti per lo sfasamento spaziale delle lavorazioni interferenti.

Art. 10 – COSTI DELLA SICUREZZA

Premessa

In base a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, per la stima complessiva sono stati presi in considerazione i costi di seguito elencati:

1. degli apprestamenti (es. ponteggi, trabatelli, ecc.);
2. delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
3. degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro);
4. dei mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, ecc.);
5. delle procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
6. degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
7. delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Nei costi della sicurezza rientra, quindi, anche l'eventuale incremento di spesa per lo sfasamento temporale o spaziale delle lavorazioni quando questo è connesso ad esigenze di sicurezza, ad esempio per evitare l'insorgere di rischi elevati dovuti ad interferenze tra le lavorazioni.

Le spese da sostenere per dotare i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale non rientrano nei costi della sicurezza, a meno che tali dispositivi si rendano necessari per la presenza di interferenze tra diverse lavorazioni.

Gli oneri della sicurezza in argomento devono essere compresi nell'importo totale del servizio ed individuano la parte del costo da non assoggettare a ribasso d'offerta.

COSTI SICUREZZA RELATIVI ALL'APPALTO

Riunioni di coordinamento

Costo riunione: € 200,00 (2 h ogni riunione)

Riunioni previste con periodicità annuale

Totale 1 riunioni/anno

Costo della sicurezza (base 5 anni): € 1.000,00;

Operatore del coordinamento

Costo operatore: € 2.400,00 per anno;

Costo della sicurezza (base 5 anni): € 12.000,00;

Preposto per opere di coordinamento

Costo operatore: € 800,00 per anno;

Costo della sicurezza (base 5 anni): € 4.000,00

Corso per eliminazione interferenze con sfasamento attività

Costo per anno: € 1.200,00;

Costo della sicurezza (base 5 anni): € 6.000,00

Segnaletica della sicurezza, avvisatori acustici ecc

a corpo: € 2.000,00

Opere provvisorie della sicurezza

Noleggio autoscale, trabatelli, recinzioni, parapetti ecc.

a corpo: € 5.000,00

Opere provvisorie della sicurezza

Schermo metallico mobile per evitare i rischi dati da proiezioni, schizzi e polveri.

a corpo prevista per i luoghi € 3.995,78

Estintori ed altro

Noleggio estintori omologati a corpo € 3.000,00

Cassetta di primo soccorso

Fornitura di cassetta di primo soccorso a corpo € 700,00

TOTALE COSTI SICUREZZA ANNUI € 37.695,78

TOTALE COSTI SICUREZZA COMPLESSIVI €.

188.478,88

PER ACCETTAZIONE

Il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

Data,

Per l'Amministrazione

Per l'operatore

In caso di <u>RTI o Consorzio non costituito</u> deve essere sottoscritto da tutti gli operatori economici
